



Comune di Camerino

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 92 del 26-05-2021

ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 CHIESA DI S. ANNA INDIVIDUATA
CATASTALMENTE AL FG. 74 PART. B PROPRIETA': PARROCCHIA
DI SANTA MARIA IN VIA ESITO: INAGIBILE**

IL SINDACO

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di maggio, il SINDACO Dott. Sandro Sborgia

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTA la **“scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – CHIESE”** allegata alla presente ordinanza, scheda ID 623 n. 001 del 17-02-2017, relativamente alla **CHIESA DI S. ANNA**, sita a Camerino in Via V. Libia, distinta catastalmente al **FG. 74 PART. B**, di proprietà della Parrocchia di Santa Maria in Via (MC), nella persona del parroco pro-tempore di Don Marco

Gentilucci, domiciliato in via Muzio 6 in Camerino (MC), CF: GNTMRC80L10B474L; che si conclude con il seguente esito: “**INAGIBILE**”, come riportati nella scheda di cui sopra;

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l’uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l’accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli addetti incaricati;

ATTESO che stante l’urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata.

VISTO l’art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l’art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016 e ss.mm.ii.;

D I C H I A R A

Che la **CHIESA DI SANT’ANNA** sita a Camerino in Via Libia, distinta catastalmente al **FG. 74 PART. B**, di proprietà della Parrocchia di Santa Maria in Via (MC), è **INAGIBILE**, come rilevato nella “scheda per il rilievo del danno ai beni culturali – CHIESE” allegata alla presente ordinanza, scheda n.ID 623 01 del 17-02-2017, inibendone l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l’esecuzione di tutte le opere necessarie.

O R D I N A

Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell’edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l’edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche;

Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l’eventuale delimitazione dell’area al fine di impedire l’accesso a chiunque;

Il perdurare delle presenti disposizioni sino all’eventuale esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l’immobile ora dichiarato inagibile;

D I S P O N E

Per gli uffici competenti:

- Che la presente ordinanza venga affissa sulla **CHIESA DI SANT'ANNA** sita a Camerino in Via V.Libia, distinta catastalmente al **FG. 74 PART. B**;
- Di notificare la presente ordinanza a:
 - Parrocchia di Santa Maria in Via, Camerino (MC), nella persona del parroco pro-tempore Don Marco Gentilucci;

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Servizio Protezione Civile Regionale - pec: regione.marche.protciv@emarche.it;
- Polizia Municipale;
- Ufficio Tributi.

Ciascuno per le rispettive competenze:

- Che il Comando Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

I N D I V I D U A

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'Ing. Marco Orioli, in qualità di Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente, e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede dell'U.T.C. in Via Le Mosse n. 10.

R E N D E N O T O

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Sandro Sborgia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate